



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Prot. n. 325/2010

**Spett.le I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE PREVIDENZA
Ufficio I° Normativo
Via Ballarin, 42 - 00142 ROMA**

**Oggetto: RICHIESTA ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DEROGATORIA
ALL'APPLICABILITÀ DEI COMMI DA 1 A 5 DELL'ART. 12 LEGGE N.122/2010
AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Si fa seguito alla nota di pari oggetto, del 22 novembre u.s., inviata a codesto istituto da parte della consulta della sicurezza (SAP-SAPPE-SAPAF), significando analoga richiesta anche per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con la presente anche il CONAPO, Sindacato Autonomo rappresentativo dei Vigili del Fuoco, chiede di riconsiderare l'interpretazione fornita con Vs. Circolare n. 18 del 08/10/2010 in merito alle deroghe previste all'applicazione delle c.d. "finestre mobili", introdotte dai commi da 1 a 5 dell'art. 12 della legge citata in oggetto.

Da tale interpretazione risulta infatti palese l'esclusione del personale appartenente al Comparto Soccorso Pubblico e Difesa Civile appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla disciplina derogatoria prevista dalla legge.

A parere della scrivente O.S., almeno per ciò che concerne quanto sancito dal comma 2 dell'articolo in questione, è di tutta evidenza che i riferimenti normativi citati (art. 1, c. 6 della legge n. 243/2004 e s.m.i.) per individuare le tipologie di accesso a pensione (con età inferiori a quelle previste per pensioni di vecchiaia) sottoponibili alla nuova disciplina delle finestre mobili, non si applicano al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, ovvero al personale del Comparto in oggetto, il quale, ai sensi del successivo comma 8, del citato art. 1 della legge n. 243/2004 (c.d. "legge Maroni"), continua ad essere disciplinato dalla normativa "speciale" vigente.

Giova sottolineare come il primo orientamento di codesto istituto previdenziale, formalizzato con nota divulgativa n. 7627 del 11/06/2010, propendeva per un'interpretazione del tutto in linea con quanto sopra esposto.

In tale nota l'INPDAP affermava: *"Di conseguenza, il personale per il quale ... (omissis).. ovvero non trovano applicazione, per le pensioni di anzianità, le disposizioni di cui alla legge 243/2004 e s.m.i., mantiene il previgente regime di accesso al pensionamento, anche in presenza di requisiti maturati dal 2011"*; dal momento che i riferimenti normativi citati sono rimasti invariati in fase di conversione del decreto legge n.78/2010 in legge n. 122/2010, rimaniamo perplessi in merito al cambio di orientamento

palesatosi nella circolare n. 18, laddove le uniche deroghe ammesse non tengono conto di quanto stabilito dalla legge in virtù della peculiarità dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, in tale contesto, deve essere tenuta in debita considerazione la recente approvazione della "Specificità" del ruolo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ottenuto a coronamento di un lungo percorso, che ha portato finalmente al degno riconoscimento del particolare status del personale dei vigili del fuoco, grazie all'innovazione normativa apportata, com'è noto, dalla legge 04/11/2010, n. 183, che, all'art. 19, comma 1, sancisce *"Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti"*.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede pertanto, di riconsiderare l'estensione della disciplina derogatoria all'applicazione della modifiche normative apportate in ambito pensionistico dalla legge 122/2010, anche agli appartenenti alle FF.AA. e FF.PP. e Vigili del Fuoco.

Si rimane a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento in merito e in attesa di cortese riscontro alla presente si porgono Distinti saluti.

Roma, 1 dicembre 2010



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Brizzi', written over the printed name.